



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Ampliamento della piattaforma logistica intermodale per il trasporto e il deposito di autoveicoli in Chignolo Po (PV).
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA
<i>ID Fascicolo</i>	[ID_VIP: 3930]
<i>Proponente</i>	F.LLI ELIA SpA
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2811 del 3 agosto 2018.

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 03/09/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 03/09/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*”, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTA l’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, presentata dalla società F.LLI ELIA SpA con pec del 09 febbraio 2018, acquisita con prot. 3508/DVA del 12 febbraio 2018, relativa al progetto “*Ampliamento della piattaforma logistica intermodale per il trasporto e il deposito di autoveicoli in Chignolo Po (PV)*”;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

VISTA in particolare la nota del 9 aprile 2018, acquisita con prot. 8341/DVA del 11 aprile 2018, con la quale il proponente ai sensi dell’articolo 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, “*richiede che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 22 febbraio 2018 e che dell’avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è pervenuta l’osservazione del Comune di Chignolo Po prot. 2143 del 19 marzo 2018, acquisita con prot. 6381/DVA del 16 marzo 2018, considerata dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal Proponente;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

PRESO ATTO che l’intervento è riferibile alla tipologia di cui al punto 2. lett. h) dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, denominata “*modifiche o estensione di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase*”;

di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)" in quanto consiste nella modifica di un progetto riferibile alla tipologia di cui al punto 2. lett. a) dell'Allegato II-bis alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali", e prevede l'ampliamento della piattaforma logistica intermodale esistente con una superficie di 50.000 mq per il deposito di autovetture;

CONSIDERATO che l'area d'intervento non ricade all'interno Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC);

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, n. 2811 del 3 agosto 2018, acquisito con prot. n. 18589/DVA del 9 agosto 2018, costituito da n. 19 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Ampliamento della piattaforma logistica intermodale per il trasporto e il deposito di autoveicoli in Chignolo Po (PV)", subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. Il progetto esecutivo dovrà esclusivamente prevedere gli interventi previsti nello Stralcio 1 del progetto e pertanto non dovrà essere interessata dagli interventi la superficie boscata (delimitata dal PTC della provincia di Pavia) e non dovrà essere previsto l'intubamento del colatore Lunardine.

La tombinatura del primo tratto (circa 6 metri) del colatore Lunardine dovrà avere l'autorizzazione preventiva da parte dei competenti organi.

Il progetto esecutivo dovrà limitare il più possibile le superfici impermeabili (come specificato nei chiarimenti volontari prodotti dal proponente, 30% della superficie totale) ed utilizzare le migliori tecniche disponibili per limitare l'impermeabilizzazione e mantenere le funzioni del suolo.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: Comune di Chignolo Po, Provincia di Pavia.

2. Il Proponente dovrà realizzare un piano di monitoraggio del rumore ante e post operam al fine di verificare il rispetto dei limiti dell'intero insediamento (non limitato al solo ampliamento) con l'obiettivo di definire eventuali misure di mitigazione. Il piano di monitoraggio dovrà essere definito in accordo con ARPA Lombardia. I dati dovranno essere trasmessi all'ARPA Lombardia ed al Comune di Chignolo Po.
- Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale
- Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Tutte le fasi
- Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Lombardia nell'ambito del sistema agenziale
- Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Comune di Chignolo Po
3. Il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere all'ARPA Lombardia il piano di utilizzo delle terre ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b).
- Ambito di applicazione: Aspetti progettuali
- Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione
- Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Lombardia nell'ambito del sistema agenziale
4. Il progetto esecutivo e di cantierizzazione dovrà contenere tutte le misure di mitigazione indicate nello studio ambientale preliminare e nella documentazione integrativa.
- In fase di cantiere dovranno essere previste specifiche misure di mitigazione al fine di escludere qualsiasi interferenza durante i lavori con l'area boscata e possibili contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque.
- Ambito di applicazione: mitigazioni/compensazioni
- Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva
- Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
5. Dovrà essere presentato e realizzato un progetto di mitigazione/compensazione dell'area d'intervento già realizzato e in corso di realizzazione. Il progetto dovrà prevedere le migliori tecniche disponibili per ridurre l'impermeabilizzazione e mantenere/recuperare le funzioni del suolo.
- La realizzazione del progetto di mitigazione/compensazione dovrà essere effettuata entro due anni dall'avvio dell'esercizio del progetto di ampliamento.
- Ambito di applicazione: mitigazioni/compensazioni
- Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva. POST OPERAM – entro due anni dall'entrata in esercizio dell'ampliamento.
- Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Art. 2
(Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società F.LLI ELIA S.p.A, al Comune di Chignolo Po, all'ARPA Lombardia, alla Provincia di Pavia ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione sul sito web di questo Ministero.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)